
COMUNE DI
CROCETTA DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE**

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

Elaborazione:

Fier dr. Roberto

Studio di consulenza ambientale

Via Roma, 9 - Sernaglia della Battaglia (TV)

Marzo 2006

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE	3
CAPO I - ASPETTI GENERALI	3
Art. 1 - <i>Campo di applicazione</i>	3
Art. 2 - <i>Competenze del Comune</i>	3
Art. 3 - <i>Controlli amministrativi da parte del Comune</i>	3
Art. 4 - <i>Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta</i>	4
Art. 5 - <i>Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti</i>	4
Art. 6 - <i>Limiti delle immissioni sonore</i>	4
Art. 7 - <i>Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale</i>	5
Art. 8 - <i>Rilevamento del rumore</i>	5
CAPO II - SITUAZIONI PARTICOLARI	6
Art. 9 - <i>Definizioni</i>	6
Art. 10 - <i>Presenza di rumore a tempo parziale</i>	6
Art. 11 - <i>Sistemi di allarme</i>	6
Art. 12 - <i>Pubblici esercizi</i>	6
Art. 13 - <i>Nulla osta per attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande</i>	7
Art. 14 - <i>Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo</i>	7
Art. 15 - <i>Cantieri edili</i>	7
Art. 16 - <i>Procedure e casi particolari per i cantieri edili</i>	8
Art. 17 - <i>Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari</i>	9
Art. 18 - <i>Impiego di macchine per giardinaggio</i>	10
Art. 19 - <i>Pubblicità fonica</i>	10
Art. 20 - <i>Fuochi d'artificio e razzi</i>	11
Art. 21 - <i>Attività sportive e ricreative</i>	11
Art. 22 - <i>Attività sportive svolte in impianti fissi</i>	11
Art. 23 - <i>Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere</i>	11
Art. 24 - <i>Limiti ed orari</i>	12
Art. 25 - <i>Aree agricole, forestali e a bosco</i>	13
Art. 26 - <i>Deroghe</i>	13
TITOLO II	14
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	14
Art. 27 - <i>Valutazione previsionale di impatto acustico</i>	14
Art. 28 - <i>Valutazione previsionale di clima acustico</i>	15
Art. 29 - <i>Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche</i>	16
Art. 30 - <i>Isolamento acustico</i>	16
Art. 31 - <i>Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio</i>	16
Art. 32 - <i>Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria</i>	17
TITOLO III	18
CONTROLLI E SANZIONI	18
Art. 34 - <i>Controlli e verifiche</i>	18
Art. 35 - <i>Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale</i>	18
Art. 36 - <i>Ordinanze contingibili ed urgenti</i>	18
Art. 37 - <i>Periodo transitorio</i>	19
Art. 38 - <i>Abrogazione norme precedenti</i>	19

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ
AMBIENTALE

CAPO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici;
- b) l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico;
- c) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- d) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- f) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per attività sportive o ricreative, per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, per i cantieri edili e per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari, per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale, nonché il nulla osta per attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

CAPO II

SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 9 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 10 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 3 $dB_{(A)}$; qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 11 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

Art. 12 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95. Tale relazione di impatto acustico, deve indicare:

a. la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;

b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;

c. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od

opere.

4. Il Comune e le altre Autorità di controllo possono richiedere od effettuare, con spese a carico del titolare del pubblico esercizio, la verifica acustica sperimentale ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

I requisiti acustici passivi richiesti fra l'unità immobiliare dedicata a pubblico esercizio e le altre appartenenti allo stesso edificio sono i seguenti [valori in dB(A)]:

Potere fonoisolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello rumore di calpestio	Livello massimo di pressione	Livello continuo equivalente di pressione sonora
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 13 – Nulla osta per attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari, oltre a dover presentare la relazione di impatto acustico di cui all'articolo precedente, devono richiedere al Servizio Attività Economiche specifico nulla osta.

Art. 14 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo

Nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo fissati con DPCM 14 novembre 1997, si applicano i limiti previsti dal DPCM 16 aprile 1999 n° 215 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Cantieri edili

Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.).

Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti nei soli giorni feriali:

periodo di vigenza dell'ora legale:

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00

periodo di vigenza dell'ora solare:

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

Sia per il periodo dell'ora legale che dell'ora solare per il sabato, tali lavori sono consentiti solo dalle 7.00 alle 12.00.

Nella domenica e in tutti i giorni festivi è esclusa ogni attività rumorosa.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Leq di 70 dB (A) riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 15 minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Art. 16 – Procedure e casi particolari per i cantieri edili

a) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, comprese le lavorazioni disturbanti e le attività rumorose, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti articoli è soggetto a preventiva comunicazione da presentarsi al competente Servizio Ecologia e Tutela del Territorio

b) La comunicazione deve essere presentata 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modello predisposto dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio e allegando la documentazione in esso prevista. Il modello contiene anche la dichiarazione che il richiedente è a conoscenza del presente Regolamento e delle sanzioni previste.

c) Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima, e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego.

d) Per quel che riguarda le DIA, le stesse dovranno riportare la dichiarazione del soggetto intestato di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri.

e) Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

f) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di contemperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono:

- 1) dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività;
- 2) al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti etc) nell'ambiente circostante devono adottare idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti.

g) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può

prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

h) Secondo quanto previsto anche dall'art. 26 del presente Regolamento, il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può autorizzare deroghe temporanee, e comunque a carattere del tutto eccezionale, ai cantieri edili che, pur adottando tutte le misure di contenimento del rumore possibili, non riuscissero a garantire il rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti articoli. A tal fine dovrà essere richiesta giustificata richiesta di deroga al Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando documentazione idonea a dimostrare le misure messe in atto per contenere al minimo il rumore e quindi il disturbo, gli elementi che impediscono il rispetto dei limiti, la durata per la quale si richiede la deroga.

Art. 17 - Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari

a) Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può autorizzare deroghe temporanee ai limiti acustici fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la macinazione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali, lo sfruttamento di cave e/o l'attività di scarica.

b) Fatto salvo quanto previsto al successivo punto c), le attività di cui al comma a) possono operare, in deroga ai limiti acustici, nei soli giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7.30 alle ore 12 il sabato; gli orari indicati si applicano anche al trasporto e alla movimentazione dei materiali all'interno del cantiere e nella viabilità di accesso agli impianti. Per le attività particolarmente rumorose, caratterizzate da livelli di emissione superiori a 70 dB(A), come (a puro titolo esemplificativo) la macinazione e la frantumazione di inerti, gli orari di validità della deroga sono i seguenti: dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì;

c) In ogni caso deve essere garantito, per le attività di cui al comma a), quanto segue:

- ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi, devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale;
- in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartengono le attività di cui al comma a), il complesso degli impianti fissi di ciascuna azienda deve rispettare il livello di immissione di 70 dB(A);
- deve essere rispettato il criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale;

d) Per poter usufruire della deroga in questione, le nuove attività, nonché le attività esistenti soggette a modifica, devono presentare preventivamente al Servizio Ecologia e Tutela del Territorio idonea richiesta di autorizzazione, corredata da una relazione di impatto acustico contenente:

- i dati relativi alle generalità del richiedente e alla concessione in essere,
- la descrizione del ciclo produttivo e delle macchine rumorose che si intendono utilizzare;
- le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore;

- la valutazione di conformità alla normativa vigente e al presente Regolamento dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali, riferiti alle condizioni di massima emissione sonora;
- gli eventuali accorgimenti che si intendono mettere in atto al fine del contenimento delle emissioni sonore in fase di estrazione, lavorazione, stoccaggio e trasporto dei materiali, con considerazione anche del rumore dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali all'interno e all'esterno dello stabilimento;
- la descrizione degli accorgimenti di cui sopra dovrà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori.

e) Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio verifica l'istanza e la documentazione di cui al comma d) ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rilascia idonea autorizzazione o comunica il proprio giustificato diniego, fatta salva la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione presentata o di impartire le necessarie prescrizioni;

f) Le attività di cui al comma a) esistenti, sono tenute a presentare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento idonea relazione tecnica indicante la valutazione dell'impatto acustico derivante dalla propria attività, contenente le stesse valutazioni e dati richiesti al punto d), ma corredata altresì dalle misure fonometriche del rumore prodotto nelle condizioni di massima emissione rumorosa del proprio impianto. Tale relazione, in funzione delle valutazioni emerse, dovrà essere eventualmente accompagnata da un Piano di risanamento acustico e dall'eventuale richiesta di autorizzazione per operare in deroga secondo i limiti di rumore e di orari previsti nel presente articolo;

g) Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio verifica l'istanza e la documentazione di cui al comma f) ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, approva il Piano di risanamento acustico indicando i tempi per la sua attuazione e rilascia eventuale autorizzazione ad operare in deroga. Il termine di validità della deroga è fissato in anni tre; almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell'attività è tenuto a presentare eventuale richiesta di rinnovo.

Art. 18 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Art. 19 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

Art. 20 - Fuochi d'artificio e razzi

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 21 - Attività sportive e ricreative

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 22 - Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive svolte presso gli impianti sportivi, non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione".

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 23.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23.00 alle 6.00.

Le manifestazioni sportive possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 23.00. Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

Le manifestazioni sportive sono autorizzate in deroga ai limiti di emissione sopra riportati per un limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, per ciascun impianto, comprensivi di prove e gare.

Le deroghe di cui al precedente comma devono essere richieste dai gestori degli impianti al Servizio Ecologia e Tutela del Territorio. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.

Art. 23 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 24 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari indicati nella seguente tabella.

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o capienza)	DURATA DELLA MANIFEST.	N. MAX. DI GG. PER SITO/ANNO	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	Concerti importanti all'aperto (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	≤3 giorni	6	dalle 15 alle 24	non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	≤3 giorni	10	dalle 15 alle 24	non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad es. nei chiostrini estivi)	<1000	≤3 giorni	14	dalle 15 alle 24	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 24
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.		≤14 giorni	≤14	24	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 24
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.		-	>14	/	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc.	>1000	≤ 10 giorni	illimitato	9 - 13 15 - 24	non si applica

Per tutte le attività non comprese nella sopra riportata tabella o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dell'attività, dovrà indirizzare al Responsabile del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio specifica domanda di deroga 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Responsabile del Servizio, acquisito il parere del Responsabile di vigilanza, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 25 - Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, boschive ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 26 - Deroghe

Il Servizio Ecologia e Tutela del Territorio può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe provvisorie ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzativo del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 27 - Valutazione previsionale di impatto acustico

Unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o di permesso di costruire, ovvero su richiesta del Servizio Ecologia e Tutela del Territorio, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade, definite nelle seguenti tipologie: tipo A autostrade, tipo B strade extraurbane principali, tipo C strade extraurbane secondarie, tipo D strade urbane di scorrimento, tipo E strade urbane di quartiere, tipo F strade locali;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di cui al punto b), il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, individuata secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 e s.m.i., estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

La valutazione previsionale di impatto acustico va presentata anche per ottenere:

- a) il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- b) i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportati;
- c) qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Art. 28 - Valutazione previsionale di clima acustico

Unitamente alla richiesta del permesso di costruire i soggetti titolari di progetti devono presentare una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi edifici residenziali prossimi ad infrastrutture, attività ed opere indicate nella tabella sotto indicata, secondo le distanze ivi previste:

Distanza minima dell'edificio residenziale da	Valore della distanza entro la quale è richiesta la valutazione di clima acustico
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	50 metri
Impianti sportivi e ricreativi	80 metri
Attività produttive industriali	100 metri
Attività produttive artigianali	50 metri
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	200 metri
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	50 metri
Depuratore comunale	150 metri
Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (fatto salvo quanto previsto dal DPR 18 Novembre 1998 e s.m.i.)	250 metri
Infrastrutture stradali (fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.)	50 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 4, 5 o 6; 20 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 3; 10 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 1 o 2.

Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai Permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.

Art. 29 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dall'art. 2 comma 6, Legge n. 447/1995.

Art. 30 - Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione di ambienti abitativi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI				
	Rw*	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

* Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 31 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB_(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;

b) 25 dB_(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 32 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza acustica ferroviaria

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente regolamento, ed ai sensi del DPR 18 Novembre 1998, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere edilizie, ricadenti nelle fasce territoriali di pertinenza ferroviaria così definite:

- FASCIA A 100 metri di larghezza dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato
- FASCIA B 150 metri di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A,

devono presentare idonea documentazione che preveda la predisposizione nell'edificio, di misure di salvaguardia acustica per conseguire il rispetto dei seguenti limiti (all'interno dell'edificio e a finestre chiuse):

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Art. 33 -Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei Permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n. 142/2004 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 34 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

Art. 35 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Servizio Ecologia e Tutela del Territorio a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 1.032,00;
- f) per il mancato rispetto di quant'altro previsto dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

L'applicazione delle sanzioni spetta al Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n° 21/1999 e s.m.i. e dall'art. 10 della Legge n° 447/1995 e s.m.i.

Art. 36 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 37 - Periodo transitorio

- a) Entro sei mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare attualmente i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.
- b) Le attività di cui sopra che non presentano nei termini prescritti alcun Piano di risanamento acustico, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del Piano stesso, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della Legge 447/95.
- c) Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano, indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.
- d) Sono fatti salvi i termini e le modalità di adeguamento previsti dall'art. 17 del Regolamento acustico per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari.

Art. 38 - Abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme precedenti in tema di acustica, contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle del presente Regolamento.